



VERBALE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

A.S. 2020/2021

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 2020, alle ore 9.30, nei locali della Presidenza dell'ISISS "P.S. Lener", si è riunita, previa convocazione Prot.n. 0007996 del 19/12/2020, la Delegazione Trattante dell'istituto in parola, per discutere e concordare il seguente punto posto all'ordine del giorno:

1. Stipula definitiva della contrattazione d'istituto A.S. 2020/2021

Sono presenti:

- il Dirigente Scolastico prof. Antonio Amendola;
- il C.S. Andrea Tartaglione (FLC -CGIL);
- la prof.ssa Saveria Colella (UIL);
- la prof.ssa Anna De Filippo (UIL).

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Amendola, e funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Saveria Colella.

1° punto all' O.d.G.: Stipula definitiva della contrattazione d'istituto A.S. 2020/2021

I presenti, avendo constatato il parere favorevole dei revisori dei conti A.S. 2020/2021, stipulano definitivamente la contrattazione d'istituto per l'A.S. 2020/2021

Avendo esaurito il punto posto all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 10.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico

RSU d'Istituto:

FLC-CGIL C.S. Andrea Tartaglione

UIL prof.ssa Saveria Colella

UIL prof.ssa Anna De Filippo

Antonio Amendola

Andrea Tartaglione

Saveria Colella

Anna De Filippo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO (C.C.I.)

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "P. S. Lener" di Marcianise (CE)
2. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare,

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C. 9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano terra dell'istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili -- secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro aggiuntivo ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Il criterio per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - La flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio.

Art. 17 - Criteri per l'utilizzazione del personale docente

1. I corsi per il recupero dei debiti formativi degli allievi saranno affidati prioritariamente ai docenti interni che ne faranno richiesta, nel rispetto della graduatoria d'istituto. In caso di necessità si farà ricorso al personale supplente inserito nelle graduatorie di istituto e solo in ultima analisi ai docenti con messa a disposizione. In quest'ultima ipotesi, in caso di concorrenza di più docenti, si terrà conto del miglior punteggio di laurea. Ogni docente potrà svolgere al massimo un solo corso e solo in mancanza di personale si procederà ad affidare un incarico aggiuntivo allo stesso docente. Qualora si dovesse presentare quest'ultima ipotesi, in caso di concorrenza di più docenti, si terrà conto della migliore posizione, nella rispettiva classe di concorso, in graduatoria di istituto. Di norma ogni corso non potrà superare le 15 unità.

2. Sostituzione docenti assenti: il Dirigente Scolastico, assegna la supplenza breve seguendo nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, secondo quest'ordine:

- a) docente che deve recuperare un permesso orario o un ritardo;
- b) docente con orario di cattedra minore di 18 ore;
- c) docente libero da impegni per assenza della classe;
- d) docenti disponibili.

Qualora nell'arco della giornata non si riesca ad effettuare tutte le sostituzioni dei docenti assenti con i docenti a disposizione, si ricorre ai docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento, retribuite secondo il criterio della rotazione al fine di assicurare a tutti la medesima opportunità. Qualora non si riesca a coprire le classi, le stesse saranno divise tra le classi ubicate sul piano.

3. In caso di assegnazione ore aggiuntive di insegnamento fino a 6 ore si terrà conto, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:

- a) Disponibilità
- b) Migliore posizione in graduatoria di istituto senza tener conto del possesso della legge 104/91
- c) A parità di punteggio maggiori anni servizio di ruolo
- d) Ulteriore parità maggiori anni di servizio preruolo

Art. 18 Criteri per l'utilizzazione del personale ATA

1. Recupero e riposi compensativi: le ore e/o giorni di attività non retribuite e maturate devono essere usufruite entro e non oltre la fine dell'anno scolastico di riferimento (il personale a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirle entro la durata della nomina), nei periodi di sospensione dell'attività didattica, avuto riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica e, previo accordo con il Direttore sga. Tali recuperi e riposi potranno essere disposti d'ufficio e in ogni caso non fruibili in continuità con le ferie.

2. In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibera del Consiglio d'Istituto il personale ATA, in detti giorni, fruirà di ferie o festività soppresse o recupero delle ore già prestate in eccedenza all'orario di servizio.

3. Nei giorni di apertura della scuola durante il periodo della sospensione dell'attività didattica, in caso di richieste di ferie da parte di tutto il personale ATA, si applicheranno le stesse regole previste dall'articolo 13 c. 1 del presente contratto.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Il ricorso ai social (WhatsApp) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, referenti, coordinatori) previa autorizzazione
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio – criteri per la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Ammontare del fondo

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
3. Le risorse disponibili per il fondo d'istituto corrispondono alle quote riportate nella tabella di seguito riportata :

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	57.956,53	8.027,05	65.983,58
Funzioni strumentali	4.504,36	0	4.504,36
Incarichi specifici	3.139,40	3.154,48	6.293,88
Ore eccedenti per sost. colleghi assenti	3.297,81	6.754,36	10.052,17
Pratica sportiva	2.578,75	5.271,51	7.850,26
PCTO (Alternanza scuola lavoro)	13.167,92	30.777,20	43.945,12
Corsi di recupero	0	3.687,30	3.687,30
Area a rischio	951,99	1.389,97	2.341,96
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	12.448,37	0	12.448,37
Totale MOF.....			157.107,00
FIS 2020/21			
FIS 2020/21			57.956,53
ECONOMIE FIS 2019/20			8.027,05
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico			12.448,37
Totale FIS 2020/2021			78.431,95
INDENNITA' DIREZIONE DSGA			4.571,00
SOSTITUZIONE DSGA			375,7
destinato alla contrattazione			73.485,25

4. Viene accantonata, in via prudenziale, relativamente all'anno scolastico 2020/2021, una quota pari ad € 2.750,00. Tale somma verrà utilizzata senza tener conto del vincolo di destinazione d'uso per retribuire eventuali attività aggiuntive ed impegni del personale docente e ATA non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con la RSU.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa:

FIS destinato alla contrattazione	73.485,25
Accantonamento	2.750,00
Totale	70.735,25

Art. 24 – Ripartizione del fondo

1. Si fa confluire la somma della valorizzazione del personale scolastico nell'intero fondo istituito in modo da distribuire la risorsa a tutto il personale e non più ai soli docenti come nei precedenti anni scolastici in quanto la legge 107/2015, nella parte che riguarda il bonus ai docenti è stata disapplicata dalle legge di bilancio 160/2019 articolo 1 comma 249.
2. Si concorda di assegnare per le attività del personale docente la somma di € **52.344,08** pari a circa il 74% del fondo e la somma di € **18.391,17** pari a circa il 26% del fondo, per le attività del personale ATA.
3. Relativamente al personale **docente** dopo ampia ed articolata discussione le parti approvano all'unanimità la ripartizione secondo quanto di seguito riportato:

Compensi F.I.S.	Unità	Ore pro capite	Totale ore	Compenso Orario €	Compenso totale €
1° Collaboratore D.S.	1	150	150	17,5	2.625,00
2° Collaboratore D.S.	1	100	100	17,5	1.750,00
Referente Serale	1	80	80	17,5	1.400,00
Coordinatori di Dipartimento	6	8	48	17,5	840,00
Coordinatori di classe Diurno	35	25	875	17,5	15.312,50
Coordinatori di classe Serale	5	10	50	17,5	875,00
Sostituzione estiva DS	1	50	50	17,5	875,00
Referente Sicurezza	1	30	30	17,5	525,00
Referente Bes	1	20	20	17,5	350,00
Commissione orario	3		75	17,5	1.312,50
Referente educazione civica	3	5	15	17,5	262,50
Gruppo di lavoro per curriculum Educazione Civica	6	15	90	17,5	1.575,00
Animatore digitale per gestione sito WEB	1	40	40	17,5	700,00
Referente registro elettronico	1	28	28	17,5	490,00
Team per l'innovazione	3	25	75	17,5	1.312,50

Coordinamento Esame Stato	1	30	30	17,5	525,00
Referente Covid	1	15	15	17,5	262,50
Referente Covid 2	1	15	15	17,5	262,50
Referente Covid serale	1	10	10	17,5	175,00
Organizzazione aule/spazi emergenza Covid	1	14	14	17,5	245,00
Coordinamento elezioni OO. CC.	2		30	17,5	525,00
Commissione Orientamento senza FF.SS.	4	20	80	17,5	1.400,00
Tutor per docenti in anno di formazione e prova	6	5	30	17,5	525,00
Tutor PCTO (Retribuiti con fondi PCTO)	21	18	378	17,5	0
Referenti PCTO (Retribuiti con fondi PCTO)	3	50	150	17,5	0
Tutor per progetto formativo individuale	14	9	126	17,5	2.205,00
Sub consegnatario laboratori ODO	1	20	20	17,5	350,00
Responsabile magazzino ODO	1	20	20	17,5	350,00
Corsi di recupero	17	18	306	50	15.300,00
Totale					52.330,00
Avanzo					14,08

4. Compensi docenti funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa: il compenso riguardante le funzioni strumentali per l'anno scolastico in corso ammonta ad € 4.504,36 che si divide di ripartire equamente tra le 5 funzioni strumentali in carica nell'anno scolastico. Ad ogni Funzione strumentale retribuibile spetta una quota pari ad € 900,87.
5. Le somme destinate ai componenti della commissione oraria e ai componenti del coordinamento Organi Collegiali sono attribuite in maniera proporzionale all'impegno effettivo di ciascuno.
6. Gruppo sportivo: il compenso riguardante le attività complementari di scienze motorie ammonta a € 2.578,75. Cifra che non sarà utilizzata in quanto i docenti di scienze motorie non hanno aderito allo svolgimento di ore eccedenti per la realizzazione della pratica sportiva.
7. Ore eccedenti: la cifra disponibile per la sostituzione dei docenti assenti è pari ad € 10.052,17
8. Commissione alternanza scuola /lavoro: sono previste tre unità. Si concorda di retribuirle con fondi vincolati per 50 ore ciascuna pari ad € 875,00 ciascuna, a prelevare dai fondi appositamente istituiti per questa voce.

9. Tutor scolastico alternanza scuola /lavoro: è fissata la quota forfetaria di € 350,00 lordo stato, corrispondente ad € 318,15 lordo dipendente, pari ad ore 18 di impegno. Si concorda di retribuirli con fondi da prelevare dai fondi appositamente istituiti per questa voce. Tale importo potrà essere contrattato nuovamente nel caso in cui le attività previste non venissero portate a compimento o portate solo in parte a causa dell'emergenza epidemiologica tuttora in atto.

10. Commissione orientamento: premesso che i docenti con l'incarico di funzione strumentali hanno tra i loro compiti anche quello di far parte della commissione orientamento si concorda di non dare alcun compenso in quanto già remunerati.

11. Corsi di recupero per allievi con giudizio sospeso. Si concorda di utilizzare € 15.300,00 prelevati dal FIS, € 3.687,30 derivanti da economie anni precedenti, (fondi vincolati per tale finalità e presenti nel bilancio scuola) ed € 2.341,96 provenienti da fondi vincolati per attività area a rischio, relativi all'anno scolastico in corso e a quello precedente). In totale sono disponibili € 21.029,26 dei quali € 15.300,00, corrispondenti a circa 306 ore, saranno utilizzati per retribuire la docenza (17 corsi di 18 ore cadauno). Ai 17 corsi se ne aggiungeranno altri 2 utilizzando i fondi Area a rischio, € 2.341,96; mentre i fondi derivanti dalle economie dei corsi di recupero anni precedenti, € 3.687,30, saranno utilizzati per remunerare i collaboratori scolastici e/o gli assistenti amministrativi e eventualmente impegnati nella gestione dei corsi.

12. Relativamente al personale ATA dopo ampia ed articolata discussione le parti approvano all'unanimità la ripartizione secondo quanto di seguito riportato:

Intensificazione per maggior impegno assistenti amministrativi	9	15	135	14,5	1.957,50
Attività aggiuntive assistenti amministrativi			90	14,5	1.305,00
Supporto DSGA	1	35	35	14,5	507,50
Servizi amministrativi serali	2	20	40	14,5	580,00
Intensificazione per maggior impegno assistenti tecnici (sost. coll. assenti)	5	10	50	14,5	725,00
Intensificazione per maggior impegno assistenti tecnici (sost. coll. assenti)	4	5	20	14,5	290,00
Attività aggiuntive assistenti tecnici			60	14,5	870,00
Backup aggiornamento software segreteria	1	20	20	14,5	290,00
Flessibilità/Turnazione collaboratori	14	10	140	12,5	1.750,00

Intensificazione collaboratori	14	10	140	12,5	1.750,00
Attività aggiuntive collaboratori			130	12,5	1.625,00
Reperibilità	1	65	65	12,5	812,50
Collaboratori serale			80	12,5	1.000,00
Servizi enti esterni	1	30	30	12,5	375,00
Piccola manutenzione	5	20	100	12,5	1.250,00
Apertura/Chiusura scuola	2	40	80	12,5	1.000,00
Pulizia laboratori odontotecnico	4	20	80	12,5	1.000,00
Collaborazione assistenza materiale	3	28	84	12,5	1.050,00
Supporto alla segreteria	2	10	20	12,5	250,00
TOTALE					18.387,50
Avanzo					3,67

13. Le ore di lavoro per prestazioni aggiuntive dovranno essere concordate preventivamente con il Direttore s.g.a. ed autorizzate con atto formale dallo stesso. Le stesse saranno retribuite fino a concorrenza della cifra stabilita dalle parti. Qualora un'unità del personale ATA dichiarerà la propria indisponibilità a prestare attività aggiuntive, le ore saranno distribuite al personale dello stesso profilo che si è dichiarato disponibile. Eventuali ore, prestate in eccedenza al budget disponibile, saranno recuperate con ore libere entro la fine dell'anno scolastico.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono pari ad € 6.293,88 e vengono così ripartite:

€ 945,88 per il personale tecnico

€ 2.518,00 per il personale amministrativo

€ 2.830,00 per i collaboratori scolastici

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.